

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 10 DEL 29/01/2018**

OGGETTO

ESAME DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PRESENTATO DALL'AZIENDA
AGRICOLA "GIANOTTI GIORGIO" SITA IN VIA NUOVA LEMIZZONE 8 IN COMUNE DI
CORREGGIO

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Correggio ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato dall'Azienda Agricola Gianotti Giorgio sita a Fazzano in via Nuova Lemizzone 8, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 07/12/2017 prot. 29775 – 18/2017 ed integrati il 14/12/2017 prot. 30257 – 18/2017 e il 16/01/2018 prot. 1150 – 18/2017;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PP e PSA) non in variante al PRG sono soggetti alla Verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dal Rapporto ambientale preliminare allegato al presente PSA dell'Azienda Agricola Gianotti Giorgio e dagli elaborati progettuali emerge che:

- l'azienda di circa 57 Ha, situata in località Fazzano su aree classificate dal PRG vigente come "Zona agricola di tutela degli elementi della centuriazione", alleva bovini per la produzione di latte destinato al Parmigiano Reggiano e produce uva da lambrusco DOC;
- il PSA prevede la costruzione di una nuova stalla per bovini da 170 capi (circa 2.500 mq) di un nuovo capannone per la custodia e preparazione delle razioni alimentari (500 mq circa), oltre a parziali cambi d'uso di edifici esistenti;
- su parte della falda di copertura del nuovo fabbricato di servizio si prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- si prevede la copertura dei contenitori per lo stoccaggio aperti al fine di limitare la diffusione di odori ed emissioni gassose.
- nel Rapporto ambientale preliminare, al fine di garantire un buon inserimento paesaggistico delle nuove strutture aziendali, sono contenute valutazioni in merito all'impiego di materiali e colori per i nuovi fabbricati in progetto, oltre alla previsione di messa a dimora di piantumazioni arboree con pioppi cipressini al fine di mitigare l'impatto visivo delle strutture da via Imbreto a nord.

Visti:

- il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 24/01/2018 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ad esito favorevole condizionato;
- il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord, sede di Novellara, prot. n. PGRE/2017/10086 del 30/08/2017, ad esito favorevole.

- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2017/0076274 del 19/08/2017, ad esito favorevole condizionato,
- il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 19999 del 30/11/2017, ad esito favorevole condizionato;
- il Rapporto istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PGRE/2018/0001059 del 26/01/2018, che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione di rispettare specifiche prescrizioni;

Considerato che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Sviluppo Aziendale presentato dall'Azienda Agricola Gianotti Giorgio sita in via Nuova Lemizzone 8, località Fazzano in Comune di Correggio, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione di rispettare quanto segue:

1 dovranno essere rispettate le condizioni contenute negli allegati pareri di:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2017/0076274 del 19/08/2017, che rammenta la formalizzazione della richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui domestici in acque superficiali e il rispetto delle norme per la sicurezza anticaduta;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 19999 del 30/11/2017, che contiene precisazioni in merito all'invarianza idraulica;

2 si ricorda che dovrà essere presentata ad ARPAE SAC di Reggio Emilia la modifica della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi della LR n. 4/2007; nel caso venga attivato uno scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali dovrà essere acquisita preventivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013;

- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, a condizione di rispettare le prescrizioni contenute nella documentazione geologica allegata al PSA, riguardanti sia gli aspetti geologico-sismici che le valutazioni in merito al rischio idraulico;

Dato atto che l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di

controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Sviluppo Aziendale presentato dall'Azienda Agricola Gianotti Giorgio sita in via Nuova Lemizzone 8, località Fazzano in Comune di Correggio, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 29/01/2018

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2018/106

Oggetto: ESAME DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PRESENTATO DALL'AZIENDA AGRICOLA "GIANOTTI GIORGIO" SITA IN VIA NUOVA LEMIZZONE 8 IN COMUNE DI CORREGGIO

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 26/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 DEL 29/01/2018

ESAME DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PRESENTATO
DALL'AZIENDA AGRICOLA "GIANOTTI GIORGIO" SITA IN VIA NUOVA
LEMIZZONE 8 IN COMUNE DI CORREGGIO

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 29/01/2018

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.